

COMUNE DI RICCIONE

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI
ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE
CONCESSIONI AVENTI FINALITA'
TURISTICO-RICREATIVE
(Delibera di Consiglio Comunale N.16 del 15/04/2019)

2019

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE CONCESSIONI

AVENTI FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, si applica:
 - a. a tutti gli stabilimenti balneari presenti sul territorio comunale;
 - b. ai bar- ristoranti ubicati sull'arenile.

SEZIONE II

NORME SU PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI

Art. 2

Consegna di alimenti e bevande ai clienti degli stabilimenti balneari

1. E' consentita la stipula di accordi in forma scritta autenticata o in forma di atto pubblico fra i titolari delle strutture balneari e i pubblici esercizi ubicati sull'arenile per la consegna diretta di alimenti e bevande ai clienti dei medesimi stabilimenti balneari. Tale forma di vendita effettuata tramite consegna, è consentita solo previa raccolta di ordinativi direttamente presso gli esercizi, telematicamente o telefonicamente.
2. Agli operatori che intendono stipulare gli accordi di cui comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e dell'art. 69 del Dlgs n. 59 del 2010.
3. Non è consentita l'attività di somministrazione.
4. E' vietata la consegna degli alimenti e delle bevande in contenitori di vetro, gli stessi devono essere posti in contenitori di cartone ad uso alimentare, di plastica o alluminio.
5. L'attività di consegna deve essere svolta senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Non è consentita la raccolta di ordinativi, la vendita ovvero la consegna diretta ai clienti degli stabilimenti di prodotti diversi da quelli indicati dal comma 1.
6. Gli accordi tra titolari degli stabilimenti balneari e titolari dei pubblici esercizi dovranno essere allegati alla SCIA da inoltrare al Settore Attività Produttive del Comune di Riccione tramite portale www.impresainungiorno.gov.it il quale provvederà a comunicarli all'Ufficio Demanio. Ogni stabilimento balneare può stabilire accordi unicamente con un pubblico esercizio con le modalità di cui all'

art. 3 comma 2.-

7. Coloro che intendono avvalersi di incaricati per l'esercizio dell'attività suddetta, devono, secondo quanto prescritto dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 114/1998 comunicare l'elenco al SUAP del Comune dove ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
8. Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e seguenti sarà praticata nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative igienico- sanitarie.

Art. 3

Chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande

1. In caso di gestione in forma societaria o di accordi contrattuali in forma scritta tra uno o più stabilimenti balneari confinanti e un pubblico esercizio presente sull'arenile abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero nel caso in cui gli operatori risultino essere contestualmente titolari della concessione di bar-ristorante e quella di stabilimento balneare, gli stabilimenti balneari possono chiedere che sia concessa la realizzazione di strutture prefabbricate chiuse (chioschi) delle dimensioni massime di mq. 9 conteggiati al netto delle strutture portanti idonei alla somministrazione di alimenti e bevande sulla passeggiata purchè all'interno della concessione, previo permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, sismica e sanitaria nei modi e nei termini previsti dal piano particolareggiato dell'arenile approvato con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 13/05/2015. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con la realizzazione di strutture prefabbricate chiuse, avverrà solo ed esclusivamente in capo ad una società di gestione. In presenza di accordi contrattuali in forma scritta autenticata ovvero nel caso che gli operatori risultino essere contestualmente titolari dello stabilimento balneare e del bar – ristorante, il rilascio dell'autorizzazione avverrà in capo al pubblico esercizio già abilitato alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ai fini della costituzione di una società di gestione o per la stipula di accordi contrattuali di cui al punto 1, ogni stabilimento balneare deve preliminarmente proporsi al pubblico esercizio più adiacente.

Nella comunicazione, da inviarsi tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R., devono essere indicate le condizioni alle quali la società di gestione deve essere costituita o alle quali gli accordi contrattuali devono essere conclusi e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il titolare del pubblico esercizio può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R. al titolare dello stabilimento balneare. Ove il diritto di prelazione sia esercitato, la costituzione della società o l'accordo contrattuale devono essere conclusi entro il termine di 30 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del titolare dello stabilimento balneare. L'avente titolo, che comunque, entro complessivamente 40 giorni dalla notificazione di cui sopra da parte dello stabilimento balneare non abbia comunicato al titolare dello stabilimento balneare stesso la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera aver rinunciato alla prelazione medesima. In caso di mancata accettazione della proposta la prelazione si considererà rinunciata e lo stabilimento balneare sarà libero di concludere la società o l'accordo con altro pubblico esercizio presente sull'arenile. Ogni pubblico esercizio presente sull'arenile può concludere società di gestione o accordi contrattuali con massimo 4 stabilimenti balneari. Il medesimo diritto di iniziativa contrattuale è riconosciuto al titolare di pubblico esercizio presente sull'arenile.

3. L'utilizzo dei chioschi sarà praticato nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti discipline di settore e quelle igienico sanitarie.
4. Qualsiasi modifica soggettiva della gestione in forma societaria ad eccezione della mera titolarità dello

stabilimento balneare o del pubblico esercizio o degli accordi contrattuali ovvero del caso in cui gli operatori non risultino più essere contestualmente titolari della concessione di bar ristorante e di quella di stabilimento balneare di cui al punto 1, renderà di fatto inidoneo lo svolgimento del servizio disciplinato dal presente articolo. Il venire a meno dei predetti requisiti ne consegue l'immediato obbligo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente al rilascio del titolo edilizio che ha determinato l'esecuzione del chiosco.

Art. 4

Attività di promozione degli stabilimenti balneari e pubblici esercizi

Per i titolari dei pubblici esercizi è consentita l'attività di merchandising all'interno della loro struttura. E' altresì consentita l'attività di merchandising anche per i titolari degli stabilimenti balneari a condizione che venga praticata solo all'interno dell'area di pertinenza del capanno del bagnino.

I prodotti di cui al presente articolo possono recare solo il logo o marchio dello stabilimento balneare o del bar nei quali sono messi in vendita. I titolari del Bar o il titolare dello stabilimento balneare dovrà preventivamente chiedere l'estensione della propria Concessione Demaniale per l'esercizio di tale attività, che comunque, dovrà essere limitata esclusivamente a gadgets non alimentari.

Art 5

Attività musicali sul pubblico demanio marittimo

Durante l'arco della giornata, fermo restando comunque il divieto di diffondere musica dalle ore 00.01 alle ore 9,00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari è consentita nell'arco della giornata la diffusione di sola musica di sottofondo. Sono fatte salve le attività musicali serali/notturne disciplinate dal presente regolamento ed eventuali deroghe in occasioni di manifestazioni di intrattenimento preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6

Attività musicali negli stabilimenti balneari

1. Agli stabilimenti balneari ubicati nel territorio comunale è consentito effettuare intrattenimenti musicali serali per la propria clientela (feste con musica) in numero massimo di dieci al mese. In concomitanza con le feste di cui al presente comma è consentito anche l'allestimento di servizio di catering e/o banqueting nel rispetto e alle condizioni previste dalle normative igienico sanitarie.
2. Tali trattenimenti sono soggetti alla preventiva comunicazione da inoltrarsi al Suap almeno cinque giorni prima dell'iniziativa stessa. La comunicazione può essere cumulativa. Resta fermo per gli operatori l'obbligo di acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti da altra fattispecie normativa (SIAE).
3. Non è concesso l'esercizio di giochi con vincite in denaro.
4. Nell'ambito delle suddette feste, il funzionamento degli apparecchi sonori o l'eventuale esibizione di suonatori dal vivo, sono consentiti dalle ore 20,30 alle ore 24,00 e a condizione che gli apparecchi stessi e gli impianti di amplificazione siano installati rivolti verso il mare e fatti funzionare con toni moderati, e comunque tali da non causare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari recanti norme sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

5. L'amministrazione Comunale potrà disporre il divieto di esercizio di detti intrattenimenti qualora siano accertate, nello svolgimento di precedenti analoghi intrattenimenti , violazioni al presente articolo.
6. Alle disposizioni del numero massimo di dieci intrattenimenti musicali al mese sono soggetti anche gli stabilimenti balneari che hanno effettuato interventi congiunti mediante la gestione in forma societaria.

Art. 7

Attività musicali nei bar – ristoranti ubicati sull'arenile.

1. Così come già previsto dal regolamento di Polizia Urbana, ai sensi dell'art.12 comma 1 della Legge Regionale Emilia Romagna 26.07.2003 n. 14 le autorizzazioni di pubblico esercizio abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente articolo e sempreché i locali non siano allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Vanno, altresì, intesi come intrattenimenti musicali ai sensi del comma 2 dell'art.12 della legge regionale e nei limiti stabiliti dal medesimo le seguenti attività:
 - a. l'effettuazione di spettacoli, divertimenti, attrazioni etc. alle quali il pubblico assiste passivamente e consistenti in intrattenimenti musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b. l'effettuazione di intrattenimenti, divertimenti, attrazioni alle quali il pubblico può partecipare attivamente, fatta esclusione dei trattenimenti danzanti.
3. Gli intrattenimenti così come definiti nel presente articolo possono essere effettuati con l'impiego di apparecchi elettroacustici o di suonatori dal vivo dalle ore 20,30 alle ore 00,30, nei giorni feriali e fino alle ore 01,00 dopo la mezzanotte nei giorni di venerdì, sabato e domenica e nei giorni prefestivi e festivi per diffusione di musica da intrattenimento, udibile solo all'interno del perimetro dell'area di somministrazione e comunque con volumi nel rispetto dei limiti di pressione sonora stabiliti dalla normativa vigente. In tutti i casi sopraelencati gli apparecchi devono essere installati e fatti funzionare all'interno dell'esercizio o qualora esso sia dotato di area esterna, nella porzione di locale strutturalmente chiusa. I diffusori della musica utilizzati devono essere del tipo a microdiffusione con potenza in decibel non superiore ai limiti fissati dalla legge. In ogni caso è fatto assoluto divieto di installare amplificatori ed altoparlanti all'esterno dei locali.

Ove la situazione lo richieda il titolare dell'esercizio deve garantire l'afflusso e il deflusso della clientela in condizioni di sicurezza attraverso l'impiego di proprio personale.
4. L'esibizione di suonatori dal vivo, compreso l'intrattenimento musicale con l'ausilio di D.J. e la forma di intrattenimento consistente nel far cantare i partecipanti su base musicale registrata meglio conosciuto come Karaoke, è consentito dalle ore 21.00 alle ore 00,30, senza alcuna restrizione numerica previa comunicazione ai competenti uffici comunali. Anche l'esibizione dei suonatori dal vivo deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comma 3.
5. Qualora ne ravvisi la necessità, il Sindaco con proprio provvedimento può stabilire orari diversi da quelli fissati, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone o per particolari iniziative di intrattenimento e/o divertimento che coinvolgano anche più operatori.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle sui pubblici esercizi o sui pubblici intrattenimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta alla prima violazione di una somma di Euro 250,00 , in caso di recidiva, dalla seconda violazione in poi sarà

applicata la somma di Euro 500,00:

- a. Ai sensi della legge regionale Emilia Romagna 26.07.2003 n. 14, alle violazioni delle disposizioni contenute nella medesima oltre alle sanzioni pecuniarie previste ai commi 1 e 2 della medesima, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S. riguardanti la sospensione temporanea dell'attività disposta dal Dirigente competente secondo le modalità e nei limiti fissati dalla legge;
- b. Il periodo di sospensione dell'attività fissato da 1 a 20 giorni in caso di violazione delle prescrizioni, sarà determinato con atto separato e graduato tenuto conto di eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare dell'esercizio riferite alla legge regionale ed in rapporto alla gravità della violazione stessa, con particolare riferimento a quelle commesse a scapito dell'ordine e della sicurezza pubblica, della quiete e del riposo della cittadinanza, nonché della somministrazione dell'alcol ai minori;
- c. Fermo restando quanto previsto dalla lettera b) è sempre prevista, previa diffida emanata dal Dirigente competente, la sospensione dell'attività di giorni 1 (uno) alla terza violazione della medesima disposizione del presente articolo e di giorni 7 (sette) alla quarta violazione;
- d. Qualora il periodo di sospensione temporanea dell'attività comminato a carico di attività stagionali coincida con il periodo di inattività dell'esercizio, l'esecuzione del provvedimento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla riapertura dell'attività nella stagione successiva;
- e. Il Dirigente competente all'adozione dei provvedimenti interdettivi di cui al presente articolo può in tutti i casi valutare l'istanza motivata dell'interessato tesa ad ottenere la posticipazione dell'esecuzione del provvedimento stesso. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente con apposito atto motivato indicherà una diversa data di esecuzione del provvedimento.

SEZIONE

III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI UBICATI IN SPECIFICHE ZONE SULL'ARENILE E PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E ATTREZZATURE AMOVIBILI

Art. 8

Finalità e ambito di applicazione

La presente disciplina si applica alle concessioni demaniali destinate a bar e stabilimenti balneari ubicati sull'arenile nel tratto compreso fra lo stabilimento balneare n. 128 ed il confine con Rimini nonché nel tratto compreso tra lo stabilimento balneare n. 23 e n. 50.

Art. 9

Orari di apertura

Tutte le attività che intendono aderire alla presente disciplina al fine di consentire alla clientela diurna e notturna di usufruire in modo corretto di tutti i servizi che la spiaggia offre, è condizione imprescindibile per gli operatori di cui all'art. 8 garantire l'apertura giornaliera antimeridiana degli esercizi entro le ore 7,30, con una

tolleranza di mezz'ora in caso di necessità e con svolgimento del servizio di bar (comprese le prime colazioni) dall'orario di apertura fino a 30 minuti dopo la chiusura della musica.

Art. 10

Pulizia delle aree

I titolari degli esercizi di che trattasi devono svolgere costantemente e giornalmente il servizio di pulizia di tutte le aree di pertinenza e di quelle limitrofe e/o circostanti utilizzate durante l'orario serale e notturno compresa la passeggiata Goethe e la passeggiata compresa tra le zone 23 e 50. Tali aree devono risultare idonee fin dall'orario di chiusura notturna dei locali. A tal fine deve essere individuato idoneo personale di vigilanza e pulizia.

Detti esercizi devono, altresì dotarsi, oltre a quelli già esistenti, di un numero adeguato di servizi igienici in rapporto all'effettiva capienza serale del locale e comunque in relazione alla superficie totale esistente.

A garanzia dell'adempimento di quanto indicato, ogni esercizio pubblico, prima dell'apertura stagionale, dovrà costituire apposita fideiussione secondo le modalità e gli importi che saranno fissati dal dirigente con atto successivo.

Art. 11

Piano della sicurezza

Prima dell'apertura stagionale i titolari degli esercizi devono fornire all'Amministrazione Comunale copia dell'elenco del personale di sicurezza (buttafuori) trasmesso alla Questura di Rimini utilizzato nell'ambito dell'attività e la dislocazione all'interno e esterno dei locali.

Ogni modifica di detto elenco nel corso della stagione estiva deve essere comunicata anche al Comune.

Art. 12

Orari della musica e modalità di diffusione

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale Emilia Romagna 26.07.2003 n. 14 e fermo restando gli orari stabiliti dall'ordinanza balneare per la diffusione della musica durante gli orari diurni, nel periodo serale/notturno gli impianti di emissione e diffusione della musica devono essere fatti funzionare con i medesimi livelli di pressione sonora in tutti i pubblici esercizi ubicati nell'area oggetto della presente regolamentazione e comunque con livelli di decibel entro i limiti di legge ed in modo tale che la musica non sia udibile al di fuori dell'area stessa.

Gli impianti elettroacustici, devono essere orientati verso il mare.

L'orario di diffusione della musica è uguale per tutti i locali ubicati nell'area di cui al precedente Art. 8 ed è fissato dalle ore 17,00 del pomeriggio alle ore 1,30 dopo la mezzanotte dei giorni feriali e fino alle ore 2,30 dopo la mezzanotte dei giorni di venerdì, sabato e domenica, 1 e 2 giugno, 14 e 15 agosto.

Dopo tale orario la musica deve essere totalmente spenta. La musica non deve essere udibile dalla strada, dagli alberghi e dalle abitazioni circostanti.

L'utilizzo del vocalist ovvero animatore è consentito dalle ore 18,00 alle 21,30. La diffusione della voce del vocalist attraverso gli impianti non deve in nessun caso superare la pressione sonora della musica in uscita.

Fatte salve eventuali deroghe in occasioni di manifestazioni di intrattenimento che si svolgono nell'area

preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, durante l'arco della giornata deve, altresì essere rispettato il divieto di diffondere musica dalle ore 13 alle ore 16, potendo essere consentita la sola musica di sottofondo.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta alla prima violazione di una somma di Euro 250,00, in caso di recidiva, dalla seconda violazione in poi sarà applicata la somma di Euro 500,00:

- a. Ai sensi legge regionale Emilia Romagna 26.07.2003 n. 14, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S. riguardanti la sospensione temporanea dell'attività disposta dal Dirigente competente secondo le modalità e nei limiti fissati dalla legge.
- b. Il periodo di sospensione dell'attività fissato da 1 a 20 giorni in caso di violazione delle prescrizioni, sarà determinato con atto separato e graduato tenuto conto di eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare dell'esercizio riferite alla legge regionale ed in rapporto alla gravità della violazione stessa, con particolare riferimento a quelle commesse a scapito dell'ordine e della sicurezza pubblica, della quiete e del riposo della cittadinanza.
- c. Qualora il periodo di sospensione temporanea dell'attività comminato a carico di attività stagionali coincida con il periodo di inattività dell'esercizio, l'esecuzione del provvedimento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla riapertura dell'attività nella stagione successiva.
- d. Il Dirigente competente all'adozione dei provvedimenti interdittivi di cui al presente articolo può in tutti i casi valutare l'istanza motivata dell'interessato tesa ad ottenere la posticipazione dell'esecuzione del provvedimento stesso. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente con apposito atto motivato indicherà una diversa data di esecuzione del provvedimento.

Art. 13

Allestimenti amovibili (pedane, arredi, piante e ombreggiamenti, impianti di illuminazione).

Per lo svolgimento delle attività previo rilascio delle specifiche autorizzazioni amministrative, edilizie, demaniali e ambientali, è consentita:

- l'installazione di pedane in legno completamente amovibili da posizionarsi solo ed esclusivamente sull'area oggetto della concessione demaniale per una profondità di metri lineari 40, a partire dalla passeggiata longitudinale pubblica a monte delle cabine, tale da non costituire intralcio con le attività balneari diurne;
- L'installazione sulle pedane sopracitate di arredi temporanei come pedane rialzate in legno, sostegni per l'impianto acustico, tavolini, poltrone, divani etc., nonché piante in vaso allo scopo di arredo o di delimitazione delle aree come successivamente definite;
- L'installazione sulle pedane di ombrelloni di dimensioni non superiori a mq 50 ciascuno;
- L'installazione dell'eventuale impianto di illuminazione a servizio delle aree pavimentate mediante l'utilizzo di canalizzazioni, provviste di appositi dispositivi di sicurezza a norma di legge, da alloggiarsi sotto la pedana in legno senza opere di scavo;
- L'installazione di pergotende, pergole, coperture leggere di arredo gazebo, che non coprano più del 20% della superficie dell'area libera non occupata dalla sagoma plani volumetrica dei manufatti esistenti.

Le attrezzature amovibili sopra elencate dovranno essere prive di pareti, in muratura e non stabilmente ancorate al suolo.

A garanzia del regolare svolgimento delle attività che vengono svolte soprattutto durante le ore serali, le attrezzature e le strutture installate sulle pedane amovibili e adibite a tale scopo devono essere opportunamente delimitate sui lati longitudinali, da recinzioni costituite anch'esse da elementi amovibili di tipo tessile, cannucciati, fioriere etc.

Art. 14

Punti di ristoro

Ai fini del consumo sul posto di bevande, sulle aree pavimentate è consentita l'installazione di n. 2 gazebo delle dimensioni massime di mq 25 ciascuno per la mescita nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge, tali gazebo non concorrono al calcolo del 20% della superficie dell'area libera, di cui all'art. 13 soprarichiamato.

Per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, tutte le bevande non consumate direttamente nei bar e nei ristoranti siti sulla spiaggia devono essere somministrate in confezione di carta e alluminio igienicamente idonee secondo la normativa vigente.

Art 15

Sanzioni

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o che le eventuali violazioni non siano previste da specifiche disposizioni di legge, ovvero nel caso che le sanzioni non siano espressamente riportate nei singoli articoli, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento saranno perseguite ai sensi del codice della navigazione.